

cellazione, non solo dell'annotazione sulla lite pendente, e della iscrizione impugnata nel modo e nella estensione espressa nella sentenza, ma di quelle iscrizioni altresì che in relazione al diritto da cancellarsi, si fossero ottenute dopo l'annotazione.

Nel caso che l'attore sia rimasto soccombente, il giudice reale o direttamente, o dietro requisitoria di quello che pronunziò la decisione, ordinerà, senza bisogno d'istanza della parte, la cancellazione dell'annotazione sulla pendenza di lite.

L'annotazione della lite pendente per gli effetti contemplati da questi due §. §. si riscontra tanto nel §. 33 della patente 1794, quanto nella Sovrana risoluzione 14 marzo 1846, colla sola differenza che secondo quest'ultima, la cancellazione dell'annotazione dovrebbe sempre seguire ad istanza degl'interessati, quando invece quì si propone che ciò abbia luogo bensì, lorchè è vincitrice della lite la parte che provocò l'annotazione, mentre lorchè questa è soccombente si richiede che la cancellazione dell'annotazione sia fatta di ufficio. Questa distinzione la si trovò nel regolamento per l'Ungheria, §. 151, e la si accolse, perchè infatti nel primo caso in cui la parte vinca la causa, stà in lei di valutare i suoi rapporti col convenuto iscritto, e con tutti gli altri che a carico del convenuto avessero prese delle iscrizioni, potendo darsi anche il caso che coll'una o coll'altra di queste essa sia divenuta ad un combinamento, o vi devenga anche dopo conseguita una sentenza favorevole, e non sarebbe quindi consulto di dare esecuzione d'ufficio alla sentenza senza attendere l'istanza dall'attore. Qualora invece l'attore rimane soccombente, e viene quindi giudicata l'inefficacia della cautela dell'annotazione, se d'ufficio non venisse ordinata la cancellazione relativa, potrebbe avvenire che l'annotazione seguitasse per anni ed anni a figurare come accesa nei pubblici libri, perchè l'attore non se ne darebbe pensiero, ed il convenuto qual vincitore potrebbe per avventura prestarvisi troppo tardi. E intanto? Quella annotazione mette i terzi in sospetto. Un creditore p. e. non sa